

La cronologia del Digesto Utet

DIGESTO ITALIANO

fondato e diretto da

GIUSEPPE SAREDO - LUIGI LUCCHINI
PASQUALE FIORE

1884 - 1921

Seconda edizione

NUOVO DIGESTO ITALIANO

a cura di

MARIANO D'AMELIO - ANTONIO AZARA

1937 - 1940

Terza edizione

NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO

a cura di

ERNESTO EULA - ANTONIO AZARA

1957

NOVISSIMO
DIGESTO ITALIANO

DIRETTO DA

ANTONIO AZARA e ERNESTO EULA

I¹

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

Gaio (4, 36) e il fatto che l'*actio Publiciana* era utilizzata nell'epoca classica tanto per la difesa dell'*in bonis* che della *possessio ad usucapionem*, la sua ricostruzione più probabile ci pare quella seguita ora dallo SCHULZ (1) e dal KASER (2) (che ricalca, nella sostanza, quella propugnata a suo tempo dal BONFANTE (3)):

« Si quis rem sibi traditam ex iusta causa et nondum usucapiam petet, iudicium dabo ».

Come già abbiamo accennato, nel diritto giustiniano l'*actio Publiciana* è stata, da un lato, limitata alla sola *possessio ad usucapionem* e, dall'altro lato, estesa dalle *res corporales* alle servitù prediali rustiche e urbane, all'usufrutto, alla superficie e al *ius in agro vectigali* (4).

4. L'*exceptio rei venditae et traditae* era così concepita:

« Si non A. A. fundum, quo de agitur, N. N. vendidit et tradidit » (5).

L'opinione, espressa dal KRÜGER (6), che non si trattasse di una eccezione editale, non ha avuto seguito nella dottrina posteriore (7).

Nel diritto giustiniano, venuta meno la distinzione tra *res mancipi* e *res nec mancipi*, l'*exceptio rei venditae et traditae* si applicava soltanto più nei casi particolari (nel diritto classico di convalescenza dell'*in bonis*), ai quali, come abbiamo visto, essa era stata estesa nel periodo precedente (8). In tale limitata sfera di applicazione essa competeva però, di regola (diversamente da quanto avveniva nel diritto classico, nel quale essa era concessa soltanto a talune categorie particolari di acquirenti), a tutti, e, rispettivamente, contro tutti, i successori particolari (9).

Prof. FILIPPO GALLO
Inc. di Storia del dir. rom. nell'Univ. di Urbino.

« ACTIO QUANTI MINORIS », — Vedi « *Actiones adiecticiae* »; « *Edictum aedilium curulium* »; *Vendita*.

« ACTIO QUASI INSTITORIA », — V. « *Actiones adiecticiae qualitatis* »; *Institor* (Diritto romano).

« ACTIO QUASI SERVIANA », — Vedi *Pegno* (Diritto romano); *Ipoteca* (Diritto romano).

« ACTIO QUOD IUSSU », — V. « *Actiones adiecticiae qualitatis* ».

« ACTIO QUOD METUS CAUSA », — Vedi *Violenza* (Diritto romano).

« ACTIO RATIONIBUS DISTRAHENDIS », — V. *Tutela e curatela* (Diritto romano).

« ACTIO RECEPTECIA », — V. « *Receptum* » (« *recepta* »).

« ACTIO REDHIBITORIA », — V. « *Actiones adiecticiae* »; « *Edictum aedilium curulium* »; *Vendita* (Diritto romano).

(1) SCHULZ, *Classical Roman Law* cit., pag. 376.

(2) KASER, *Das röm. Privatrecht* cit., pag. 369.

(3) BONFANTE, *Scritti* cit., pag. 389 e segg.; Id., *Corso cit.*, pag. 328 e seguenti. Vedi ivi (*Scritti* cit., pag. 393 e segg., e *Corso cit.*, pag. 330 e segg.), l'analisi critica delle altre principali ricostruzioni.

(4) Vedi citazioni retro, n. 12 pag. prec.

(5) Cfr. LENEL, *Edictum* cit., pag. 511.

« ACTIO REI UXORIAE », — V. *Dote* (Diritto romano).

« ACTIO RERUM AMOTARUM », — Vedi *Divorzio* (Diritto romano); *Matrimonio* (Diritto romano).

« ACTIO RESCISSORIA », — V. « *Restitutio in integrum* ».

« ACTIO RUTILIANA », — V. *Esecuzione forzata* (Diritto romano).

« ACTIO SEPULCHRI VIOLATI », — V. *Sepolcro* (Diritto romano).

« ACTIO SEQUESTRARIA », — Vedi *Sequestro* (Diritto romano).

« ACTIO SERVI CORRUPTI », — V. « *Actio de servo corrupto* ».

« ACTIO SERVIANA », — V. *Esecuzione forzata* (Diritto romano); *Ipoteca* (Diritto romano); *Pegno* (Diritto romano).

« ACTIO SUBSIDIARIA », — V. *Tutela e curatela* (Diritto romano).

« ACTIO TRIBUTORIA », — V. « *Actiones adiecticiae qualitatis* »; « *Peculium* ».

« ACTIO TUTELAE », — V. *Tutela e curatela* (Diritto romano).

« ACTIO VECTIGALIS », — V. « *Ager vectigalis* ».

« ACTIO VENDITI », — V. *Vendita* (Diritto romano).

« ACTIO VI BONORUM RAPTORUM », — V. *Furto* (Diritto romano); *Rapina* (Diritto romano).

« ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS »,

BIBLIOGRAFIA. — In generale, sulla mera capacità di agire: GUARINO, *Profilo del diritto privato romano*, 3ª ediz., Napoli, 1954, pag. 119 e segg.; Id., *Diritto privato romano*, Napoli, 1957, pag. 192 e segg.; sulla storia della rappresentanza: KASER, *Das römische Privatrecht*, München, 1955, vol. I, pag. 225; sulle *actiones adiecticiae qualitatis*: KASER, *op. cit.*, pag. 505 e segg. (ivi ampia bibliografia). La ricostruzione del titolo editale in LENEL, *Das Edictum perpetuum*, 3ª ediz., Leipzig, 1927, pag. 257 e seguenti. Sull'*actio exercitoria*: DE MARTINO, in *Dir. Dir. Nav.*, 1941, 7, 5 e segg.; SOLAZZI, *Ibid.*, 185 e segg.; PUGLIESE, in tema di « *actio exercitoria* » (*Studi Messineo*, Milano, 1958, estr.). Sull'*actio institoria*: KRELLER, in *Festschrift wenger*, München, 1946, 2, 77 e seguenti. Sull'*actio quod iussu*: STEINWENTER, *Sv. iussum*,

(6) H. KRÜGER, *Beiträge zur Lehre von der exceptio doli*, Halle, 1892, pag. 6 e segg.

(7) Vedi letteratura in KASER, *Das röm. Privatrecht* cit., pag. 369, n. 7.

(8) Cfr. D. 21, 3, 1-2.

(9) Cfr. D. 21, 3, 3 e, su di esso, per tutti, LONGO, *L'origine della successione particolare nelle fonti di diritto romano* (*BIDR.*, 14 [1902], pag. 251 e segg.), e KOSCHAKER, *op. cit.* (*Iura*, IV [1953], pag. 44 e segg.).

in PAULY-WISSOWA, *Realencyclopädie der Klass. Altertumswiss.*, 10, 1307 e seguenti. Sull'*actio de peculio*: MICOLIER, *Pecule et capacité patrimoniale*, 1932; G. LONGO, in *Studia et doc.*, 1935, I, 392 e segg.; SOLAZZI, *Scritti di diritto romano*, Napoli, 1955, pag. 161 e segg.; 206 e segg.; 231 e segg., 247 e seguenti. Sull'*actio quasi institoria*: CARRELLI, in *Studi Scorza*, Roma, 1940, 143 e segg.; SOLAZZI, in *Studia et doc.*, 1943, 9, 104 e seguenti; BURDESE, in *Atti Torino*, 1948-49, 84, 109 e segg.

FONTE. — Gai, *Inst.*, 1, 69-74; D. 14, 1, « *de exercitoria actione* »; 14, 3, « *de institoria actione* »; 14, 4, « *de tributaria actione* »; 14, 5, « *quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicitur* »; 15, 1, « *de peculio* »; 15, 3, « *de in rem verso* »; 15, 4, « *quod iussu* »; C. 1, 4, 25, « *de exercitoria et institoria actione* »; 4, 26, « *quod cum eo, qui in aliena est potestate, negotium gestum esse dicitur, vel de peculio seu quod iussu aut de in rem verso* ».

SOMMARIO. — I. La condizione dei sottoposti a potestas e la formazione delle cosiddette *actiones adiecticiae qualitatis*. 2. A) L'*actio exercitoria*. B) L'*actio institoria*. C) L'*actio tributaria*. D) L'*actio quod iussu*. E) L'*actio de peculio*. F) L'*actio de in rem verso*. — 3. Ulteriore evoluzione delle azioni adietizie.

1. In diritto romano le persone sottoposte ad altrui patria o dominica potestas (filii in potestate, uxores in manu, liberi in causa mancipii, servi), pur se erano fornite di capacità di diritto pubblico (il che avveniva per i filii maschi e per le *virgines Vestales*), non avevano ad antiquo nessuna capacità giuridica privata (v. *Capacità giuridica* [Diritto romano]). Dal punto di vista del *ius privatum*, non si trattava di « soggetti », ma di « oggetti » di rapporti giuridici: oggetti, tuttavia, differenziatisi da ogni altro per il fatto di potersi trasformare in soggetti a seguito della liberazione dalla patria o dalla dominica potestas.

Logica conseguenza di questa condizione giuridica dei sottoposti a potestas fu la nullità degli atti giuridici privati dagli stessi posti in essere. Ma il principio della nullità agì in modo diverso, a seconda che si trattasse di atti leciti o di atti illeciti. Per gli atti leciti, non vi era difficoltà a considerarli, così come era logico che fosse, totalmente improduttivi di effetti giuridici; gli atti illeciti o *delicta*, invece, non poterono non determinare, dapprima una vendetta, di poi, in tempi più civili, una responsabilità privata (*obligatio ex delicto*) a carico del capo della famiglia cui l'offensore apparteneva. Al *paterfamilias* dell'autore di un *delictum* si riconobbe la possibilità di sgravarsi di ogni conseguenza spiacevole dell'illecito mediante la consegna dell'offensore alla persona offesa o al suo *paterfamilias* (*noxae deditio* [v. « *Noxa* »]): comunque, per questa via della responsabilità *ex delicto*, il primo appiglio di un futuro riconoscimento della capacità dei sottoposti a potestas di compiere atti produttivi di conseguenze giuridiche per i rispettivi *paterfamilias*.

Certo è che, in epoca successiva, ma sempre assai risalente, si formò nel *ius civile* romano la convinzione che gli atti leciti posti in essere dai sottoposti a potestas fossero validi, o più precisamente fossero « utilizzabili » dai titolari della potestas stessa, allorché fossero determinativi per questi di un incremento patrimoniale, fossero cioè acquisitivi di diritti assoluti o costitutivi di crediti. Con il che vennero a profilarsi sempre più decisamente le premesse, sebbene lontane, di due istituti: quello della capacità di agire dei non giuridicamente capaci (cosiddetta « mera capacità di agire ») e quello della rappresentanza diretta (pur se ad opera, essenzialmente, di persone giuridicamente incapaci).

Il processo evolutivo ora accennato non si fermò qui. In età preclassica (cosiddetta « età repubblicana », nel periodo di massima fioritura della vita commerciale

in Roma e, nel contempo, di maggiore attività dei *praetores* come rinnovatori dell'antiquato *ius civile*, venne a trovar riconoscimento la possibilità che i sottoposti a potestas obbligassero i loro *paterfamilias*, rendendoli responsabili delle conseguenze onerose di taluni atti leciti compiuti, quando avessero agito per loro esplicito o implicito incarico o autorizzazione, o comunque con loro vantaggio patrimoniale. In materia non si formò mai un principio generale, ma il *praetor urbanus*, su suggestione della giurisprudenza coeva, introdusse nel suo editto la promessa di tutta una serie di *actiones* concesse, nei confronti dei *paterfamilias*, ai creditori dei loro sottoposti.

Non è facile precisare quale sia stata la fattispecie considerata e regolata per prima dal *praetor urbanus*. Sta di fatto che l'*edictum perpetuum* « stabilizzato » dell'età classica, quale lo si è potuto dai moderni ricostruire, presenta una sistemazione unitaria di tutte le *actiones* di questo tipo: « *quod cum magistro navis institor eove qui in aliena potestate est negotium gestum esse dicitur* ». Non risulta, invece, che i Romani usassero una denominazione complessiva: furono i Glosatori a parlare di « *actiones adiecticiae qualitatis* », argomentando, piuttosto equivocamente, sulla base di un testo di Paolo (D. 14, 1, 5, 1), ove si legge, a proposito dell'*actio exercitoria* (*infra*, n. 2), « *hoc enim edicto non transfertur actio, sed adicitur* ».

La caratteristica tecnica comune a tutte le azioni adietizie fu che la formula presentava una « trasposizione di soggetti »: mentre nell'*intentio* veniva indicato come *obligatus* il sottoposto (cioè colui che effettivamente e personalmente aveva contratto l'obbligazione), nella *condemnatio* veniva indicato come legittimato passivo il *paterfamilias*. In altri termini, mediante il *iudicium* formulare l'*iudex privatus* veniva invitato: anzitutto, ad accertare se il sottoposto avesse effettivamente assunto quel certo debito in quel certo modo; secondariamente, e « per lo effetto », ad irrogare la relativa condanna (o a proclamare la relativa assoluzione) in persona del *pater*.

2. Nell'ordine presumibile dell'*edictum perpetuum*, le cosiddette *actiones adiecticiae qualitatis* furono: l'*actio exercitoria*, l'*actio institoria*, l'*actio tributaria*, l'*actio quod iussu*, l'*actio de peculio* e l'*actio de in rem verso*.

A) L'*actio exercitoria* (cfr. D. 14, 1, C. 1, 4, 25, LENEL, § 101) trovò la sua prima applicazione nell'ipotesi che un *paterfamilias* avesse posto un suo figlio o un suo *servus* al comando di una nave (in qualità di *magister navis*), incaricandolo per conseguenza di compiere le operazioni di affari connesse con questa funzione: per le obbligazioni assunte dal sottoposto *magister*, il creditore aveva azione in *solidum* contro il *paterfamilias* armatore, cioè contro l'*exercitor navis* (Gai, 4, 71). Successivamente, l'*actio exercitoria* fu ammessa, nei confronti del *pater exercitor*, anche nel caso in cui questi avesse designato come *magister navis* un *extraneus* alla sua famiglia, cioè il *servus* di un altro o addirittura (caso assai poco frequente nel sistema economico-commerciale romano) una persona libera: la qualità di *magister* dell'*extraneus* faceva sì che il creditore di lui potesse (e nel caso del *servus magister* dovesse) tentare l'azione in *solidum* contro l'*exercitor* preponente (cfr. ancora Gai, 4, 71). Se poi il *paterfamilias* aveva incaricato una persona delle funzioni di *exercitor* in ordine ad una certa nave e il preposto aveva nominato per quella nave un *magister*, si aveva la possibilità di due *actiones exercitoriae* contro il *pater*: l'una per i debiti contratti dal sottoposto come *exercitor* e l'altra per i debiti contratti dal *magister navis* (D. 14, 1, 5, 1) (v. anche « *Execitor* »).

B) L'actio institoria (cfr. D, 14, 3, C. l. 4, 25; LENEL, § 102) ebbe la sua applicazione nell'ipotesi che un *paterfamilias* avesse preposto un *filius* o un *servus*, oppure anche un *extraneus* (*servus* altrui o persona libera), alla gestione di un'azienda (*taberna*) o di un affare determinato, fuori dell'ambito del commercio marittimo. Il nome di *actio institoria* derivò dal fatto che *institores* venivano usualmente chiamati i preposti alla gestione delle *tabernae* (v. anche *Institore* [Diritto romano]).

C) L'actio tributaria (cfr. D, 14, 4, LENEL, § 109) si applicò nell'ipotesi che un sottoposto a *potestas* avesse impiegato il proprio *peculium* o parte di esso in un certo affare, essendone a conoscenza il *paterfamilias*. Posto che si determinasse uno stato di insolvenza, i creditori (tra cui poteva essere compreso lo stesso *pater*, creditore *naturalis*) erano ammessi ad ottenere dal pretore che la *merx peculiaris* ed i suoi eventuali successivi incrementi formassero oggetto di una distribuzione proporzionale fra tutti (Gai, 4, 72). Di compiere la ripartizione era incaricato, ovviamente, il *paterfamilias*, titolare del *patrimonium* di cui la *merx peculiaris* faceva parte (D, 14, 4, 5, 6): l'actio tributaria era intesa appunto alla sua condanna nel caso che egli avesse dolosamente (*dolo malo*) operato in danno di uno o più creditori (v. anche « *Peculium* »).

D) L'actio quod iussu (cfr. D, 14, 5 e 15, 4, C. l. 4, 26; LENEL, § 104) era concessa al creditore di un *filius* o *servus* contro il rispettivo *pater* o *dominus* nell'ipotesi che l'affare fosse stato compiuto per esplicita autorizzazione (*iussim*) del *pater* o del *dominus* (Gai, 4, 70): all'autorizzazione preventiva era equiparata la successiva ratifica (Ulp., D, 15, 4, 1, 6). Posto che l'affare compiuto dal sottoposto fosse stato sanzionato da un *iussum* dell'avente potestà, il creditore poteva giustamente sostenere di essersi indotto all'affare essenzialmente in vista della garanzia offerta dal *paterfamilias*.

E) L'actio de peculio (cfr. D, 14, 5 e 15, 1, C. l. 4, 26; LENEL, § 104) fu concessa ai creditori del *filius* o del *servus* contro il relativo *pater* o *dominus* nell'ipotesi che questi avesse attribuito al sottoposto un *peculium* e nei limiti di questa attribuzione (« *dumtaxat de peculio* ») (Gai, 4, 72 a). La concessione del *peculium* (*profecticium*) al sottoposto funzionava alla guisa di un'apertura di credito: ragion per cui i creditori avevano diritto a soddisfarsi sul patrimonio del *paterfamilias* sino al raggiungimento del limite di valore fissato, e indipendentemente dalla sussistenza o meno delle *res peculiares*. Il *paterfamilias* aveva diritto a detrarre dall'ammontare del *peculium* l'importo dei suoi crediti naturali verso il sottoposto (Gai, 4, 73), ma era tenuto, per converso, a conteggiare nel *peculium* l'importo dei suoi debiti naturali verso di lui, nonché l'importo di tutto quanto avesse dolosamente sottratto al peculio stesso (D, 15, 1, 21, Gai, 4, 72). L'actio de peculio non presupponesse una situazione di concorso dei creditori: nel soddisfacimento di costoro vigea il criterio di priorità, sicché chi esercitava l'azione a *peculium* ormai esaurito non aveva diritto ad ottenere nulla (Gai, D, 15, 1, 10) (v. anche « *Peculium* »).

F) L'actio de in rem verso (cfr. D, 14, 5 e 15, 3, C. l. 4, 26; LENEL, § 104) fu una variante dell'actio de peculio: il *praetor urbanus* la formulò, infatti, nello stesso schema di quella (Gai, 4, 72 a). Posto che un *filiusfamilias* o un *servus*, avendo contratto una obbligazione, avesse riversato in tutto o in parte i frutti dell'affare (ad es., la somma mutuatagli) nel patrimonio del suo *pater* o *dominus* (o mediante versamento reale, o mediante pagamento di debiti del *paterfamilias* o in altro modo), si ammetteva il creditore ad agire

in *solidum* contro il *paterfamilias* in ordine all'arricchimento da lui goduto e nei limiti dello stesso.

3. Ma il diritto romano, nel processo di valorizzazione dell'istituto della rappresentanza diretta, non limitò la sfera di applicabilità delle azioni adiettive ai soli casi dianzi esposti. Si svolse, in materia, tutto un lavoro giurisprudenziale, di cui difficilmente può precisarsi quanto sia stato del diritto classico, quanto del diritto postclassico romano.

Se i testi relativi non sono stati interpolati, già Papiniano, nel I secolo d. Cr., sostenne (D, 3, 5, 30 pr., 14, 3, 19 pr.) che un'actio « *ad exemplum institoriae actionis* » (la cosiddetta *actio quasi institoria* [D, 17, 1, 10, 5 itp.]) potesse essere concessa contro il *paterfamilias* per i debiti assunti nel suo interesse dal suo *procurator*, liberto o amico che fosse. E ancora, l'actio *de in rem verso* fu riconosciuta applicabile, in periodo postclassico (C. l. 4, 27, 7, 3 itp.), anche nei riguardi di chi avesse comunque ritratto un beneficio patrimoniale, per effetto di *versio in rem*, dall'obbligazione assunta da una persona libera.

Prof. ANTONIO GUARINO
Ord. di Istituz. di Dir. rom. nell'Univ. di Napoli.

" ACTIONES AEDILICIAE ,," — Vedi « *Edictum aedilium curulium* ».

" ACTIONES ANNALES ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES ARBITRARIAE ,," — Vedi *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES BONAE FIDEI ,," — Vedi « *Iudicium bonae fidei* ».

" ACTIONES CERTAE ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES CIVILES ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES CONTRARIAE ,," — V. « *Iudicium contrarium* ».

" ACTIONES DIRECTAE ,," — V. *Azione* (Diritto romano); « *Iudicium contrarium* ».

" ACTIONES FAMOSAE ,," — V. *Infamia*.

" ACTIONES HONORARIAE ,," — Vedi *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES IN BONUM ET AEQUUM CONCEPTAE ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES INCERTAE ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES IN DUPLUM ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES IN FACTUM ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES IN IUS ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES IN PERSONAM ,," — Vedi *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES IN REM ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES IN REM SCRIPTAE ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES IN SIMPLUM ,," — Vedi *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES LEGIS ,," — V. *Azione* (Diritto romano); *Processo civile* (Diritto romano).

" ACTIONES MIXTAE ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES PERPETUAE ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES PERSONALES ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES POENALES ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES POPULARES ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES PRAEJUDICIALES ,," — Vedi « *Praejudicium* ».

" ACTIONES PRAETORIAE ,," — Vedi *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES PRIVATAE ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES QUAE INFITIANDO IN DUPLUM CRESCUNT ,," — V. « *Infittatio* ».

" ACTIONES QUIBUS POENAM PERSEQUIMUR ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES QUIBUS REM PERSEQUIMUR ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES REI PERSECUTORIAE ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES STRICTI IURIS ,," — Vedi « *Iudicium bonae fidei* ».

" ACTIONES TEMPORALES ,," — Vedi *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES UTILES ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES VINDICTAM SPIRANTES ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIONES VULGARES ,," — V. *Azione* (Diritto romano).

" ACTIS ATTALI CONFIRMANDIS ,," — V. « *Senatus consulta* ».

" ACTIS MITHRIDATIS CONFIRMANDIS ,," — V. « *Senatus consulta* ».

" ACTOR ,,".

BIBLIOGRAFIA. — G. HUMBERT, *Actor publicus* (Dictionnaire des antiquités Grecques et Romaines, Hachette, Paris, 1877, vol. I, pag. 59); F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette* (traduzione C. FERRINI), Vallardi, Milano, 1888, vol. III, pag. 150 e segg.; E. KLEBS, *Actor* (PAULY-WISSOWA, *Real-Encyclopädie*, Metzlerscher, Stuttgart, 1894, vol. I, 326 e segg.); O. LENEL, *Das Edictum perpetuum*, 3ª ediz., Tauchnitz, Leipzig, 1927, pag. 100 e segg.; E. ALBERTARIO, *Syndicus* (Studi di diritto romano), Giuffrè, Milano, 1933, vol. I, pag. 121 e segg.; A. BURDESE, *Autorizzazione ad alienare*, Giappichelli, Torino, 1950, pagina 25 e segg.

FONTE. — D, *quod cuiuscumque universitatis vel contra eam agatur*, 3, 4.

Nella accezione generale *actor* era colui (libero o schiavo) che agiva per conto o nell'interesse di un altro (1), ma più precisamente si dicevano *actores*, *defensores* o *syndici* (espressione quest'ultima di origine greca) coloro i quali rappresentavano in giudizio gli enti pubblici o privati. A questi ultimi è limitata la nostra trattazione: A seconda dell'ente per cui essi avessero agito, venivano anche indicati come *actores publici* (Plinio, *Epist.*, 7, 18, 2), *actores civitatis* (vedi « *Defensor civitatis* », *actores rei publicae*, *actores equitum Romanorum* (2), *actores universitatis* (l. 6, § 3, D, *quod cuiuscumque universitatis*, 3, 4), e forse anche *actores collegii*).

Sebbene le regole relative alla nomina del *curator publicus* (v. « *Cura* » [Diritto romano]) variassero a seconda delle *civitates*, e ciò per le differenti disposizioni contenute nelle leggi e nelle consuetudini che ne stabilivano il regolamento particolare (cui si riferisce, ad es., la l. 3, D, *h. t.*, 3, 4), tuttavia è possibile individuare i seguenti principi generali:

a) lì dove era previsto che la nomina avvenisse tramite i decurioni, questi dovevano essere regolarmente convocati (l. 2, C, *de decurionibus*, 10, 32), e provvedere quindi direttamente alla votazione. Era necessario comunque l'intervento almeno dei due terzi i componenti l'ordo, ed il raggiungimento, nell'ambito dei convenuti, della maggioranza assoluta (l. 3, D, *h. t.*, 3, 4 e l. 19, D, *ad municipalem*, 50, 1). Nel computo dei due terzi si teneva conto anche del membro che eventualmente fosse stato eletto (l. 4, D, *quod cuiuscumque universitatis*, 3, 4): inoltre sia il padre poteva votare per il figlio, sia il figlio per il padre (l. 5, D, *h. t.*, 3, 4), ed un sottoposto in favore di un altro sottoposto alla medesima autorità, a meno che ciò non fosse stato espressamente vietato dall'ordinamento o dalla consuetudine locale (l. 6 pr., D, *h. t.*, 3, 4). Nel silenzio delle fonti è forse da escludersi invece che si potesse votare per se stesso;

b) se i decurioni ne abbiano conferito il potere ai *dumvir*, questi per la trattazione di una lite potevano senz'altro provvedere direttamente all'elezione dei sindaci, senza che fosse comunque necessaria la riunione dell'intero *ordo decurionum* (l. 6, § 1, D, *h. t.*, 3, 4);

(1) Cfr. KLEBS, *Real-Encyclopädie*, Stuttgart, 1894, vol. I, col. 329-30; BURDESE, *Autorizzazione ad alienare*, Torino, 1950, pag. 25 e segg.

(2) Cfr. KLEBS, *Real-Encyclopädie*, vol. I, col. 330.